

DISCIPLINARE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE BOVINE AUTOCTONE E A LIMITATA DIFFUSIONE

CAPITOLO 1 ORGANIZZAZIONE

Art.1

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 15 gennaio 1991 n.30 sulla disciplina della riproduzione animale, il Registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione, tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori, di seguito denominata AIA, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950, è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

Art.2

1. Il registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione rappresenta lo strumento per la tutela e la conservazione delle razze non sottoposte a un piano nazionale di selezione.
2. Il registro anagrafico si distingue in:
 - a) registro delle razze autoctone;
 - b) registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia.
3. Il registro delle razze autoctone conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica e promuovendone al contempo la valorizzazione economica.
4. Il registro delle razze estere a limitata diffusione conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l'incrocio o per il loro impiego in eventuali futuri programmi nazionali di miglioramento genetico.

Art.3

1. Le razze autoctone ammesse al registro delle razze autoctone di cui all'art.2 lett.a) sono le seguenti:
 - Agerolese;
 - Burlina;
 - Cabannina;

- Calvana;
- Cinisara;
- Garfagnina;
- Modenese;
- Modicana;
- Mucca Pisana;
- Pezzata Rossa Oropa;
- Pinzgauer;
- Pontremolese;
- Pustertaler Sprinzen;
- Sarda;
- Sardo Bruna;
- Sardo Modicana;
- Varzese-Ottonese-Tortonese.

- 2.1. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche.
- 3.2. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all'art. 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle "norme tecniche" approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC).
- 4.3. L'ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art 4

1. Allo svolgimento dell'attività del registro anagrafico l'AIA provvede mediante:
 - la Commissione tecnica centrale (CTC);
 - l'Ufficio centrale (UC);
 - gli Uffici periferici (UP);
 - il corpo degli esperti.

Art 5

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze ammesse al registro delle razze autoctone, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa, utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze bovine interessate alle attività del registro anagrafico, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
3. Della CTC fanno parte:

- ✓ 1 funzionario tecnico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - ✓ 1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui sia presente almeno una delle popolazioni del registro genetici delle razze autoctone, nominato dal rispettivo Assessorato all'Agricoltura;
 - ✓ 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'AIA;
 - ✓ 3 allevatori di volta in volta designati dall'AIA, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
 - ✓ Il Presidente dell'AIA o suo delegato;
4. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.
 5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.
 6. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
 7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
 8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
 10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
 12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
 13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
 14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima

e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

15. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante del MIPAAF.

Art. 6

1. L'Ufficio centrale provvede a:

- a) espletare i compiti relativi al funzionamento del Registro anagrafico;
- b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
- c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici Periferici;
- d) predisporre i certificati genealogici;
- e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il registro anagrafico;
- f) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.

2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del registro anagrafico, delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art.7

1. Gli uffici periferici provvedono a:

- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Registro anagrafico, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
- b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'Ufficio centrale;
- c) trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
- d) rilasciare i documenti ufficiali del registro anagrafico secondo le modalità stabilite dall'UC;
- e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'albo degli allevatori di cui al successivo Art.10;
- f) segnalare tempestivamente all'Ufficio centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.

2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute e aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche

senza preavviso dall'Ufficio centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.

3. L'AIA può provvedere direttamente in via temporanea alle attività di registro nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'AIA provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.
5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del registro anagrafico, delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall'Ufficio centrale e dell'Ufficio periferico del registro è il direttore dell'Associazione di primo grado che tiene l'Ufficio periferico, previa delega da parte dell'AIA. In tal senso, l'Associazione Regionale della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
6. La vigilanza sulla tenuta del registro anagrafico negli Uffici periferici è svolta dalla Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

Art.8

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'Ufficio centrale del Registro e sono nominati dall'AIA.
2. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l'assenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
3. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'Ufficio centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, esclusione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEI SOGGETTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 9

1. L'iscrizione al registro anagrafico è volontaria. L'ammissione al registro anagrafico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per territorio. Possono essere ammessi al registro

anagrafico, e iscritti all'elenco degli allevamenti di cui al successivo art.10, coloro che:

- a) siano proprietari di animali appartenenti a una delle razze di interesse per il registro anagrafico;
 - b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal registro anagrafico;
 - c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine od all'organizzazione del Registro anagrafico;
 - d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - e) consentano la rilevazione dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti almeno con la frequenza minima prevista dal disciplinare dei controlli della produttività per la produzione della carne.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico, il quale provvede a segnalare in via preliminare all'Ufficio centrale l'eventuale esigenza di esami morfologici da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda d'iscrizione.
 3. L'allevatore, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo
 4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal registro, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
 5. I centri d'inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al registro anagrafico fino a diversa determinazione, sono considerati allevatori ammessi al registro anagrafico e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
 6. I bovini iscritti possono essere sottoposti ai controlli della produttività per la produzione del latte nei modi stabiliti dal relativo disciplinare. L'adesione ai controlli per il latte assolve agli obblighi di cui alla lettera e). Non è prevista per i soggetti iscritti la rilevazione dei pesi vivi.
 7. L'UC procede alla radiazione di quei riproduttori che presentino caratteri di esclusione della razza o siano portatori di geni letali o sub letali.
 8. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
 9. Su conforme parere della CTC l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza per tutti i soggetti di una determinata popolazione al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti.
 10. In ogni caso l'accertamento di parentela è obbligatorio per tutti i soggetti appartenenti a popolazioni "reliquia" del registro anagrafico delle razze autoctone di cui all'art.2 lett.a) con una consistenza complessiva inferiore alle 50 fattrici iscritte.

Art. 10

1. Il registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione si

distingue in:

- Albo degli allevatori: nel quale sono iscritti i proprietari ammessi ai sensi dell'art. 9.
- Registro delle razze autoctone articolato in:
 - a) Sezione principale;
 - b) Sezione supplementare.

- Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia articolato in:
 - a) Sezione principale.

2. Alla sezione principale accedono soggetti di proprietà di allevatori iscritti, figli di entrambi genitori iscritti al registro o, limitatamente al registro delle razze estere a limitata diffusione, provenienti da libri genealogici di paesi UE o di paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza. Per ogni singola razza devono essere evidenziati i soggetti maschi destinati alla riproduzione.
3. Per essere autorizzati alla riproduzione i soggetti maschi devono essere iscritti alla sezione principale del registro di pertinenza e devono essere sottoposti ad apposito esame morfologico preventivo da parte di un membro del corpo degli esperti il quale accerta l'assenza di cause di esclusione così come indicate nella "Norme tecniche" per la razza di appartenenza. Per tutti i soggetti autorizzati è ammessa l'inseminazione artificiale.
4. Alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone accedono soggetti, figli di uno o entrambi i genitori sconosciuti di proprietà di allevatori iscritti, previo accertamento da parte di un esperto del possesso dei requisiti di razza così come indicati nelle "Norme tecniche" per la razza di appartenenza. Su conforme parere della CTC l'Ufficio centrale può consentire l'abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone per le razze autoctone per le quali la limitatezza delle informazioni o l'eccessiva consanguineità lo rendano opportuno.
5. Tutti i maschi abilitati alla riproduzione possono essere impiegati per la produzione di seme per la inseminazione artificiale (IA) pubblica.
6. L'UC, su conforme parere della CTC, può stabilire requisiti genealogici più stringenti per l'iscrizione nelle diverse sezioni, fino alla soppressione della sezione supplementare per una o più razze del "registro delle razze autoctone".

CAPITOLO III

INFORMAZIONI DI REGISTRO ANAGRAFICO

Art.11

1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.
2. Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati

dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'azienda presso il quale il soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati

CAPITOLO IV IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.12

1. Gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe bovina.

CAPITOLO V DOCUMENTI UFFICIALI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.13

1. Per il funzionamento del Registro anagrafico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di esame morfologico;
 - b) Certificato genealogico;
2. I documenti di cui ai punti a), b), sono predisposti dall'UC.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
4. I documenti e gli elenchi ufficiali del registro anagrafico delle razze bovine autoctone ed a limitata diffusione, costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al medesimo registro anagrafico.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato."

Art.14

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti al Registro anagrafico, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici di bovini.

CAPITOLO VI
MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL REGISTRO
ANAGRAFICO

Art.15

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano bovini iscritti al registro devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del registro anagrafico.

CAPITOLO VII
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.16

1. L'allevatore aderente al Registro anagrafico si impegna:
 - a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del registro;
 - b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
 - c) a fornire agli organi competenti del registro anagrafico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
 - d) a consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al registro anagrafico a fini di ricerca, indagini e certificazione.
 - e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al registro anagrafico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del registro anagrafico. Competenti a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC.
 - f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano i soggetti bovini iscritti al registro anagrafico.

Art.17

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:
 - a) radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
 - b) ammonimento;
 - c) sospensione temporanea dal Registro anagrafico;

- d) radiazione dal Registro anagrafico;
 - e) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato;
2. I provvedimenti a,b,c,d, sono deliberati dall'UC sentito il parere, dell'Ufficio periferico competente per territorio.
 3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'Associazione di primo grado competente per territorio o dall'AIA.

CAPITOLO VII FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.18

1. Al finanziamento delle attività del registro anagrafico si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica
 - e) altre eventuali entrate.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art.19

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art.20

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art.21

1. Le norme tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al registro anagrafico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa di detto Ministero

entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

CAPITOLO X NORMA TRANSITORIA

Art.22

1. Gli allevatori e i capi attualmente iscritti al registro anagrafico vengono iscritti rispettivamente all'Albo e ai Registri di cui all'art.10.

**VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**